

TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
-PRIMA SEZIONE CIVILE -

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Piano del consumatore: R.G. n. 15/2021

Il Giudice, in persona della dott.ssa Ambra Alvano,
letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta per l'omologa in data
28.6.2022;

rilevato che, con ricorso depositato il 15.12.2021 [REDACTED] ha
chiesto fissarsi udienza ex art. 12 bis della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa
di "piano del consumatore" redatto con l'ausilio dell'Organismo di
Composizione della Crisi nella persona del dott. Antonino Spanò;
richiamati i verbali di udienza e viste le integrazioni depositate
Sentite le parti all'udienza fissata per l'omologa;
viste le integrazioni depositate;

OSSERVA

La ricorrente ha depositato una proposta di composizione della crisi che
prevede pagamenti così sintetizzabili: il 100 % dei compensi e delle spese della
procedura; il 49,200% del creditore ipotecario Siena NPL 2018 Srl, del
creditore privilegiato mobiliare Hermes Servizi Metropolitan Srl, del
creditore privilegiato mobiliare Agenzia delle Entrate e Riscossione, del
creditore privilegiato mobiliare Regione Calabria Dipartimento Economia e
Finanze - Gestione Tassa Automobilistica; il 16,507% per il chirografario
Agenzia delle Entrate e Riscossione e per il mutuo chirografario contratto con
Siena NPL 2018.

In data 18.5.2022 la ricorrente ha prodotto quietanza liberatoria e rinuncia
al titolo proveniente da Kruk Italia S.r.l. in nome e per conto di Italcapital s.r.l
con la conseguenza che la medesima è stata esclusa dal piano, in quanto non
più creditrice dell'odierna ricorrente.

Ad ogni buon conto, la proposta riformulata, prevede il pagamento delle
suddette percentuali - per un totale di € 41.402,51 - entro 13 anni dall'omologa
del piano, tramite la corresponsione della somma mensile di € 321,00 pari alla
quota messa a disposizione dal debitore calcolate già al netto delle spese
personali necessarie al sostentamento del nucleo familiare. A tale somma
vanno aggiunte le spese prededucibili per un importo di 9.723,99 euro così
distribuite: 5.290,47 euro in favore dell'Organismo di Composizione della
Crisi; 640,20 euro in favore dell'Advisor ed euro 3.791,32 euro quali spese
legali dell'avv. Gafà.

L'esposizione complessiva, quindi, ammonta ad un debito residuo pari a 94.863,55 euro, al netto dei prededucibili, mentre la somma che la ricorrente propone di pagare è complessivamente pari ad euro 41.402,51.

Per l'esecuzione del piano la ricorrente metterà a disposizione l'importo di € 321,10 mensili pari alla differenza tra l'importo del reddito mensile, costituito dal reddito di cittadinanza ed assegno familiare di € 866,03 e quello delle spese mensili necessarie per il sostentamento che si ritiene congruo fissare in € 544,93.

A garanzia del pagamento delle rate così come previste da piano, in seguito al rilievo contenuto nell'ordinanza interlocutoria del 7.6.2022, l'attuale compagno della ricorrente, il sig. ██████████ intermediario assicurativo, presa visione del piano del consumatore depositato, ha dichiarato di voler far fronte con le proprie risorse all'impegno assunto dell'istante per l'ipotesi di inadempimento della ricorrente. Provvederà all'eventuale pagamento mediante bonifico bancario in favore dei beneficiari.

In relazione poi alla posizione debitoria nei confronti di Siena NPL 2018 SRL, essendo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme a carico della coobbligata ██████████ per una cifra pari a 115,00 euro mensili (quinto della pensione), la somma dell'importo della rata mensile dovuta dalla sig.ra ██████████ risulta ridotta ad euro 206,10.

Dopo la fissazione dell'udienza, la proposta di piano, la relazione dell'OCC ed il provvedimento di fissazione dell'udienza è stato regolarmente comunicato a tutti i creditori, alla ricorrente, nonché agli enti fiscali.

Nessun creditore si è costituito in giudizio né alcun altro creditore è comparso all'udienza fissata, per svolgere osservazioni.

Ebbene, il piano proposto può essere omologato.

Va osservato che, in base a quanto statuito dall'art. 12 bis comma 1 Legge 3/2012, la proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della predetta Legge.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti che il ricorrente:

- è qualificabile alla stregua di "debitore persona fisica" che non esercita attività di impresa e che ha assunto obbligazioni per scopi estranei ad attività imprenditoriali e professionali;
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibili ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile;
- non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali ex R.D.n.267/42;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti ex L.n.3/2012;

- non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.n.3/2012;

- ha fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale.

Il piano risulta inoltre corredato:

a. dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme loro spettanti, per un totale di 41.402,51 oltre ai compensi e alle spese previste per il legale ed il gestore della crisi quantificate in € 9.723,99.

b) l'indicazione dei beni di cui la ricorrente è proprietaria. Più nello specifico il ricorrente risulta proprietaria del bene iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Reggio Calabria, al foglio [REDACTED] Particella [REDACTED], sub [REDACTED] ad uso abitazione, nonché del sub [REDACTED] categoria autorimessa. Su entrambi i beni la signora [REDACTED] ha piena proprietà in regime di separazione dei beni;

c) l'attestazione della fattibilità del piano da parte dell'O.C.C. e l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei ricorrenti;

d) l'indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

Precisamente in ordine a quest'ultima, in ottemperanza a quanto richiesto, è stato prodotto il certificato di stato di famiglia e di residenza.

Risulta, inoltre, che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, conformemente a quanto previsto dall'art.7 comma 2, sono soddisfatti non integralmente, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

A tale ultimo proposito, si legge nella relazione del professionista incaricato che il valore commerciale stimato dei beni, è pari ad € 68.714,00 tenendo conto del prezzo attuale di vendita. Anche alla luce del valore contenuto in perizia si ritiene che persista la convenienza del piano. Stesse considerazioni si possono svolgere anche in relazione alla seconda immobilità immobiliare il cui valore si attesta intorno ai 11.600,00 euro. Ne discende che la misura prevista nel piano, quale valore del debito consolidato nei confronti del creditore ipotecario, attestandosi quasi al 50 % dell'importo stimato, è in linea con il presumibile valore di realizzo (considerando che in media le prime aste vanno deserte e che la vendita si attesta usualmente al valore del 50% della perizia immobiliare).

Si evidenzia altresì che nel giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, non può non tenersi conto che quest'ultima prospettiva reca con sé l'inevitabile alea della vendita e del tempo necessario per il suo verificarsi.

Giova poi precisare, con riferimento alla categoria dei creditori privilegiati, che, alla concessione di una dilazione ultrannuale non osta il disposto dell'art. 8, comma 4 l. 3 del 2012. Tale principio è stato di recente chiarito dalla S.C. nella sentenza resa dalla sez. I, n.17834 del 03/07/2019, la quale ha affermato che: *“negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore”* e che *“né la diversa conclusione può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore invece non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore”*.

Tanto premesso, va rammentato che, in ossequio a quanto statuito dal nuovo art. 7 n. 2 let. d-ter) l. 3/2012 introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla citata L. 18 dicembre 2020, n. 176 (ed applicabile alla procedura in oggetto in forza dell'art. 4-ter, comma 2, del medesimo D.L. n. 137/2020) la proposta del piano non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Si tratta di una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe (al contempo specificandolo) il campo di comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura, individuandoli in quelli commessi con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un *climax* ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con conseguente restringimento delle maglie di responsabilità del debitore.

Per colpa grave può intendersi qualsiasi grave negligenza del debitore nell'indebitarsi, perimetrata in negativo dal concetto limitrofo di colpa lieve che, a seguito dell'intervento riformatore, ha perso rilevanza.

La malafede, in questo contesto, può intendersi come un qualcosa in più della colpa grave, connotando un comportamento caratterizzato dalla consapevolezza anche della sicura lesione dell'interesse creditorio conseguente alla condotta posta in essere.

Infine, gli atti in frode possono essere definiti come quella categoria multiforme di comportamenti non tipizzati, dolosamente preordinati a pregiudicare le ragioni dei creditori. Si considerano rilevanti tutti gli atti, i

comportamenti e le iniziative idonei, sul piano oggettivo a pregiudicare il consenso informato dei creditori e connotati, sul piano soggettivo, dalla consapevolezza di tale potenziale pregiudizio (tra tali atti si ritiene in dottrina che possano ricondursi esemplificativamente (ma non solo) quelle attività di occultamento o dissimulazione dell'attivo, di dolosa omissione di crediti e di esposizione di passività insussistenti, indicati dall'art. 173 l. fall. in tema di concordato).

Nel caso di specie, sulla scorta di quanto emerge dalla documentazione in atti e dalla particolareggiata relazione depositata dall'OCC, si ritiene di poter escludere che la ricorrente versi in uno di detti stati. Nella relazione e nelle note integrative al ricorso si legge infatti che il reddito della ricorrente si è drasticamente ridotto per cause a lei non imputabili, quali la perdita del lavoro, nonché la separazione con il marito. Stante il persistere dell'inadempimento del marito in ordine a tutte le obbligazioni gravanti sullo stesso, quali contributo al mantenimento, e il grave stato di bisogno in cui versava la sig. [REDACTED] il Tribunale di Reggio Calabria disponeva l'obbligo di provvedere al pagamento degli alimenti alla sig.ra [REDACTED], nonna paterna. Disponeva inoltre che anche i nonni materni provvedessero al mantenimento del nipote versando mensilmente una somma di euro 100 alla figlia.

L'assunzione di obbligazioni è in ogni caso antecedente a questo periodo di decremento reddituale e sussisteva la capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni nel momento storico in cui le contraeva: in particolare il mutuo ipotecario per far fronte alle accresciute esigenze familiari e per ristrutturare la casa già di sua proprietà, veniva acceso nel 2005, periodo in cui l'istante lavorava.

Neppure sono emersi elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere atti in frode ai creditori e/o che le obbligazioni siano state contratte con l'intento di danneggiare i creditori medesimi.

Si ritiene inoltre che il piano proposto rappresenti un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore un dignitoso tenore di vita anche considerando che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione di tale *standard*. Da ultimo, si evidenzia come la durata complessiva del piano, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile appare comunque accettabile. Da ultimo, si evidenzia come la durata complessiva del piano, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile (14anni) appare comunque accettabile, tenendo conto della possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della *ratio* che governa la normativa e tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (in tal senso cfr., *ex multis*, Tribunale di Catania 27.04.2016; Tribunale di Cuneo

03.03.2018; Tribunale di Livorno 8.11.2017; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 14.02.2017; Tribunale di Napoli ordinanza 14.11.2017).

PQM

Letto l'art. 12 bis Legge 3 2012

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da [REDACTED]

DISPONE

Il divieto dalla data dell'omologazione del piano per i creditori con causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ovvero azioni cautelari, nonché di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente;

Il divieto per i debitori di sottoscrivere strumenti creditizi o finanziari di pagamento e di fare accesso al mercato creditizio per tutta la durata del piano;

che i pagamenti siano effettuati nei termini e nei modi previsti dal piano omologato, ivi inclusi il compenso ai professionisti per l'attività professionale espletata.

ATTRIBUISCE

- all'O.C.C. gli obblighi ed i poteri di sorveglianza sull'esecuzione del piano da parte dei debitori ai sensi all'art. 13 l.3/2012;

ORDINA

- che il presente decreto, a cura dell'O.C.C. sia notificato a tutti i creditori della proposta e pubblicizzato sul sito del Tribunale.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Reggio Calabria, 25.7.2022

Il Giudice

Dott.ssa Ambra Alvano